



Al Prefetto della Provincia di Potenza

VISTA l'istanza pervenuta in data 22 maggio 2026 con la quale il sig. Paolo Giacomo Bellino, Amministratore delegato della "RCS Sport S.p.A." con sede in Milano, ha richiesto la sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis del decreto legislativo 285/1992, per lo svolgimento della manifestazione denominata "**Giro d'Italia NEXT GEN 2026**" – Corsa ciclistica internazionale a tappe per ciclisti **UNDER 23 – 3^a tappa del 16 giugno 2026: SIBARI – VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE** lungo le strade interessate dal transito della gara;

CONSIDERATO che la competizione si svolge su tratti di strada ricadenti nel territorio di più comuni e che, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del Codice della Strada, come novellato dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, in vigore dal 13 maggio 2025, la competenza a disporre la sospensione temporanea della circolazione in detta fattispecie è ora attribuita al Prefetto su tutte le strade della provincia, anche con riferimento ai tratti di strada ricompresi nei territori dei singoli comuni;

CONSIDERATO quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in composizione integrata in data 27 maggio 2026, nel corso del quale sono state valutate le questioni attinenti i profili di *safety* e *security* connessi alla predetta manifestazione sportiva e le criticità rilevate su parte della viabilità di competenza provinciale interessata dal transito della gara;

VISTA la successiva comunicazione della RCS Sport SpA, in data 4 giugno 2026, recante modifiche parziali dell'itinerario di gara, al fine di assicurarne il migliore svolgimento, sotto il profilo organizzativo, logistico e della sicurezza della circolazione;

VISTA la crono-tabella aggiornata e il percorso di gara, che interessa tratti di strade statali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio dei Comuni di Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore - Castelsaraceno - Grumento Nova - Lauria - Marsicovetere - Moliterno - Sarconi - Viggiano;

VISTA la nota prot. n. 195493 del 5 giugno 2026 del Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata - Sezione di Potenza concernente il sopralluogo e le valutazioni di competenza sull'itinerario interessato dal transito della manifestazione, che hanno evidenziato la permanenza di talune criticità e problematiche legate alla presenza di buche, dossi artificiali, avvallamenti e cedimenti del manto stradale;

VISTA la prefettizia prot. n. 51629 dell'8 giugno 2026, con la quale è stato trasmesso agli Enti interessati il predetto rapporto di sopralluogo, per le valutazioni di competenza in ordine al rilascio delle prescritte autorizzazioni;

CONSIDERATO che l'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione per l'intera gara ciclistica è la Regione Calabria, previa acquisizione della nulla osta da parte delle altre Regioni interessate dal percorso di gara;

VISTO il nulla osta prot. n. 22811 del 10 giugno 2026 rilasciato dalla Provincia di Potenza – Ufficio Viabilità per le strade di competenza, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni;

VISTO il provvedimento n. 0129135 del 10 giugno 2026, con il quale la Regione Basilicata – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità - Ufficio Infrastrutture e Reti, previa acquisizione dell'autorizzazione degli Enti proprietari delle strade interessate dal passaggio della corsa, ha concesso il *nulla osta* allo svolgimento della 3^o tappa: **SIBARI – VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE** del "Giro d'Italia NEXT GEN 2026" – Corsa ciclistica internazionale a tappe per ciclisti UNDER 23, in programma il giorno 16 giugno 2026 per il



Al Prefetto della Provincia di Potenza

territorio della Regione Basilicata, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni contenute nei richiamati nulla osta degli Enti proprietari;

ACQUISITI i pareri della Provincia di Potenza, dell'Anas SpA – Struttura Territoriale Basilicata, dei Comuni proprietari delle strade interessate dal transito della competizione e della Sezione Polizia Stradale di Potenza;

VISTO l'art. 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'8 maggio 2025;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo tutto il percorso di gara che interessa i tratti di strade ricadenti nel territorio di questa provincia, anche per tutelare la pubblica sicurezza e l'incolumità delle persone

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione nel giorno **16 giugno 2026** lungo tutto il percorso della competizione sopraindicata che interessa i tratti di strade ricadenti nel territorio di questa provincia, riprodotto nelle allegate tabelle di marcia, che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del presente provvedimento. La sospensione della circolazione avverrà a partire da 45 minuti prima del passaggio della gara ciclistica, considerando come orario di riferimento la media più veloce riportata sulla crono-tabella, fino al passaggio del veicolo di "fine gara ciclistica", ferme restando le eventuali ulteriori esigenze di ordine e sicurezza pubblica, valutate dal dirigente del servizio, indicato dal Questore della Provincia con propria ordinanza.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è consentita la circolazione sul percorso di gara ai soli veicoli muniti del contrassegno rilasciato dall'Organizzatore;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi tra i veicoli di inizio e fine gara ciclistica, lungo tutto il percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, ovvero da luoghi ed aree private, di arrestarsi senza immettersi sul percorso di gara;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli e animali ed ai pedoni di attraversare la strada.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 177 del decreto legislativo n. 285/1992 e ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti ed i veicoli accreditati, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, che stiano assicurando gli



Al Prefetto della Provincia di Potenza

urgenti servizi istituzionali, evitando tuttavia, per quanto possibile, di procedere in senso contrario alla direzione della corsa.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e ss.mm.ii.;
- l'organizzatore predisporrà, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei possibili itinerari alternativi;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela della sicurezza pubblica, lungo le strade percorse o attraversate, cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati o comunque collegati con lo svolgimento della manifestazione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione competitiva, ed al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni imposte dagli Enti che hanno concesso il nulla osta, nonché di tutte le misure di *safety* e *security* imposte dagli Organi competenti.

Potenza, data del protocollo

IL PREFETTO
(Campanaro)
**f.to digitalmente*



Al Prefetto della Provincia di Potenza

Si trasmette:

Alla Regione Basilicata
POTENZA

Alla Provincia di POTENZA

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:
Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore - Castelsaraceno - Grumento Nova - Lauria - Marsicovetere - Moliterno - Sarconi - Viggiano, anche per la successiva diramazione interna ai Servizi competenti, affinché sia fornita tempestiva comunicazione del presente decreto, alle aziende del trasporto pubblico locale, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione

Al Signor Questore di POTENZA

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di POTENZA, anche per la diramazione ai Comandi Stazione competenti

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di POTENZA

Al Signor Comandante della Sezione Polizia Stradale di POTENZA

Al Signor Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di POTENZA

Al Signor Responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118
dell'A.S.P. Basilicata
POTENZA

Al Signor Responsabile di ANAS spa - Struttura Territoriale Basilicata -
POTENZA

Alla RCS Sport S.p.A.
Via Rizzoli, 8
20132 – MILANO

E, p.c.,

Alla Prefettura di
COSENZA